

17 Luglio 2013, ore 10:29

DL Lavoro

Decreto lavoro: le novità sulle start up innovative

Il Decreto-Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (c.d. Decreto Lavoro), con l'obiettivo d'innescare un'inversione di tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione, ha rilanciato la figura delle start up innovative. Ampliando la nozione di questa tipologia d'impresa, il Governo ha cercato di estendere ancor di più l'applicazione delle agevolazioni normative in materia e riguardanti, trasversalmente, vari settori dell'ordinamento ed, in particolare, il diritto societario, il lavoro, il fisco e l'accesso al credito.

di Guglielmo Anastasio - Avvocato e funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena

La nuova nozione di start up innovativa

La definizione di start up innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento con la Legge n. 221/2012 (di conversione del Decreto-Legge n. 179/2012). Essa non è altro che una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e che abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Le imprese che vogliono assumere tale qualifica devono presentare al Registro delle Imprese l'apposita domanda allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

di legge.

Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda per le imprese costituite dopo il 19/12/2012; per le altre imprese, invece, i medesimi requisiti devono sussistere entro quest'ultima data.

Per assumere la qualifica di start up innovativa, l'impresa deve avere i sotto indicati requisiti:

- a) società di capitali, anche in forma cooperativa, che svolga attività d'impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- b) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività;
- c) non distribuisca e non abbia distribuito utili
- d) non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- e) il Decreto in oggetto, ha, infine, eliminato il requisito in base alla quale la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea dei soci debba essere detenuta solo da persone fisiche.

Ai fini della qualificazione dell'impresa come start up, inoltre, è necessario che ricorra uno dei seguenti presupposti:

- 1) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Tale percentuale, con l'art. 9, comma 16, del Decreto-Lavoro, è scesa al 15%. Si ricorda, altresì, che dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse

- quelle per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Contrariamente, sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Tali spese, chiaramente, devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- 2) impiego di dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; in alternativa, tale presupposto, viene integrato, a seguito dell'art. 9, comma 16, del Decreto in esame, anche quando l'impresa possa vantare del personale in possesso di laurea magistrale in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva;
 - - l'impresa sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti l'oggetto sociale e l'attività d'impresa; in alternativa, anche tale presupposto, a

seguito della nuova normativa, potrà essere integrato nell'ipotesi in cui l'impresa sia titolare dei diritti relativi ad un software registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Alcune agevolazioni normative

Come anticipato nelle premesse, le start up innovative godono di particolari agevolazioni normative operanti in vari settori dell'ordinamento; rimandando al prosieguo della trattazione quelle inerenti la materia del lavoro e legislazione sociale, le start up hanno:

- - la facoltà di *estendere di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite* (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.
- - la facoltà di *utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di srl alcuni istituti ammessi solo nelle spa*; in particolare, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- - la facoltà di *offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di srl.*, consentendo di facilitarne l'accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
- - la facoltà di *deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni*, qualora l'operazione sia

effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);

- - facoltà di *emettere strumenti finanziari* forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

Si ricorda, altresì, che le società in analisi sono *esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria* dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del *diritto annuale*. Viene introdotta un'apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start up innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (c.d. crowdfunding). Per quanto riguarda, infine, l'accesso al credito, le start up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Le agevolazioni in materia di lavoro

Le agevolazioni in materia, avendo quale finalità un nuovo rilancio dell'occupazione, soprattutto giovanile, si muove in una duplice direzione: maggiore flessibilità in ingresso ed abbassamento del costo del lavoro.

Riguardo al primo versante, l'art. 28, L. n. 221/2012 prevede, per un periodo di quattro anni, la derogabilità alle restrizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di cui alla L. n. 368/2001. Premettendo che il predetto limite temporale quadriennale in relazione alle imprese già costituite si riduce proporzionalmente, le deroghe in parola

riguardano i seguenti aspetti:

- - fermo restando la possibilità (genericamente prevista per tutte le imprese) di stipulare dei contratti cc.dd. acausali per una durata di 12 mesi, le ragioni tecnico-produttive (presupposto di legittimità per l'apposizione di un termine al contratto) si ritengono sussistenti ogni qualvolta l'attività lavorativa sia inerente o strumentale all'oggetto sociale dell'impresa start up;
- - la possibilità di stipulare una pluralità di contratti a termine, senza soluzione di continuità, con lo stesso lavoratore, a prescindere dal c.d. periodo di latenza che, attualmente, è di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto abbia una durata inferiore o superiore ai sei mesi.
- - al fine di coprire il periodo quadriennale sopra richiamato, le start up possono stipulare con lo stesso dipendente un altro contratto a termine, ancorchè abbia già sfiorato, a vario titolo, il termine massimo dei 36 mesi. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla stipula dell'ulteriore contratto presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, alle condizioni previste dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 13/2008.

Riguardo al secondo versante, occorre osservare come siano previste delle misure immediatamente applicabili quali quelle incentrate:

- - sull'esenzione dal contributo addizionale Aspi (per le assunzioni non a tempo indeterminato) pari all'1,4% del reddito imponibile;
- - sul credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato;
- - sulla non assoggettabilità fiscale e contributiva dei redditi del lavoratore (o dei percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente) provenienti

dall'attribuzione datoriale di strumenti finanziari, *stock options e work for equity*.

Sempre nella direzione di una riduzione del costo del lavoro, il legislatore, ha previsto, in capo alla contrattazione collettiva, il potere di:

- - rideterminare i minimi tabellari in funzione all'avvio delle imprese innovative;
- - riadattare le regole collettive inerenti la gestione del rapporto di lavoro alle specifiche esigenze delle start up.

Fermo restante la potenziale efficacia di tali misure agevolative, non può non sottolinearsi come lo sviluppo delle imprese innovative già di per sé concorrerebbe a risolvere uno dei grossi problemi delle politiche occupazionali degli ultimi 20 anni: l'adeguamento del nostro tessuto economico alla domanda di lavoro dei neo-laureati che, non di rado, si vedono occupati in realtà che hanno poco in comune con il percorso di studi da questi intrapreso.

Copyright © - Riproduzione riservata